

Prot. 7700
Ordinanza n. 14/2020

Lì, 20.02.2020

Oggetto: Ordinanza divieto di vendita per asporto e somministrazione di bevande in bottiglie e/o bicchieri di vetro nelle zone interessate dalla manifestazione "CARNEVALE IN PIAZZA" in programma per il 22 Febbraio 2020.

Premesso che le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol hanno assunto con l'entrata in vigore della Legge 30 marzo 2001, n. 125 "*Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati*" la valenza di interesse generale giuridicamente protetto e che, come affermato dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 115/2011, le ordinanze previste dall'art. 54 D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i. sono finalizzate a disciplinare "*adattamenti o modulazioni di precetti legislativi generali in vista di concrete situazioni locali*" ritenendo, pertanto, la piena legittimità delle stesse ordinanze contigibili ed urgenti in materia di sicurezza urbana;

Richiamato il Decreto Legge 2002/2017, n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città" convertito in Legge 18/04/2017, n. 48;

Visto che in Citta' è in programma il giorno 22 Febbraio dalle ore 15,00 alle ore 18,00, la manifestazione "CARNEVALE IN PIAZZA" che prevede la sfilata per le strade principali di Gruppi folkloristici in maschera e l'esibizione finale con spettacoli carnevaleschi in Piazza Umberto I;

Atteso che per tale evento si prevede l'affluenza di numeroso pubblico sul territorio, proveniente da tutti i Comuni della zona;

Rilevato che, dall'esperienza di eventi precedenti:

- la presenza di bottiglie e/o contenitori di vetro costituisce un elemento di pericolo per la pubblica sicurezza se utilizzati quali strumenti impropri per ledere se utilizzati in risse, ovvero quali oggetti contundenti idonei ad offendere e danneggiare;
- il fenomeno dell'abbandono, dopo l'uso, di contenitori di bevande in vetro, che spesso, finiscono per essere rotti per varie cause e lasciati sparsi al suolo, arreca danno al decoro cittadino e costituisce un pericolo per i passanti, rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia da parte del personale addetto, costituendo, inoltre, potenziali strumenti di difesa o offesa sia interi che ridotti in frantumi;

Preso atto che tali comportamenti e situazioni alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini che lamentano lesioni al diritto di riposo, alla convivenza civile ed alla sicurezza ed incolumità pubblica, creando anche una turbativa al libero utilizzo degli spazi pubblici e intralcio alla circolazione stradale e forte limitazione all'azione di contrasto delle Forze dell'Ordine;

Ritenuto opportuno provvedere, al fine di prevenire atti che possano arrecare danni, oltre al decoro urbano, a cose ovvero offesa o molestia alle persone e di permettere un ordinato e civile svolgimento della manifestazione in programma, di vietare la vendita e la somministrazione di bevande in contenitori di vetro o materiali similari ;

Fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, come previsto dall'art. 689 del Codice Penale;

Richiamato l'art. 14-ter della Legge 30/03/2001, n.125 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati" il quale prevede:

- l'obbligo per chiunque vende bevande alcoliche di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta;
- l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende o somministra bevande alcoliche ai minori di anni diciotto, salvo che il fatto non costituisca reato. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell'attività da quindici giorni a tre mesi.

Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, in particolare:

- l'art. 1, ai sensi del quale l'autorità locale di Pubblica Sicurezza veglia al mantenimento dell'Ordine Pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà;
- l'art. 9, ai sensi del quale chiunque ottenga un'autorizzazione di Polizia deve osservare le prescrizioni, che l'Autorità di Pubblica Sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse;

Visto l'art. 54 del T.U. delle leggi sull'ordinamento locale approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il D.M. 05/08/2008 –incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione;

Vista la Circolare n. 3644/C emanata in data 28/10/2011 dal Ministero dello Sviluppo Economico: "Decreto Legge 06/07/2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111, art. 35, commi 6 e 7. Liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura – Circolare esplicativa" nella quale si legge, fra l'altro, che "... eventuali specifici atti provvedimenti, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcoolici), possono continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di "vincoli" necessari ad evitare danno alla sicurezza (...) e indispensabili per la protezione della salute umana (...), dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale", espressamente richiamati, come limiti all'iniziativa economica privata ammissibili, dall'art. 3, comma 1, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14/08/2011, n. 148;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno a firma del Capo della Polizia Gabrielli Protocollo n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017 e la Direttiva 18 Luglio 2018, 11001/1/110/(10) del Ministero dell'Interno;

Vista la Circolare della Prefettura di Avellino Protocollo n. 2443/12.B.1/AREA I del 12/06/2017;

Valutata la necessità dell'adozione di un provvedimento finalizzato al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa:

nel centro cittadino, nei pressi delle aree di svolgimento della manifestazione "CARNEVALE IN PIAZZA" per il giorno 22 Febbraio 2020 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 :

- è vietata la somministrazione di qualsiasi tipo di bevande in lattine di alluminio, in bottiglie e bicchieri di vetro o comunque contenitori realizzati con il medesimo materiale, anche ove dispensate da distributori automatici;
- è consentita la vendita per asporto solo se i contenitori di vetro sono racchiusi in apposito sacchetto e per il tempo strettamente necessario ad allontanarsi dall'area della manifestazione;
- è consentita la somministrazione e/o il consumo delle bevande in bicchieri di vetro solo all'interno del locale con esclusione delle aree di pertinenza esterne;
- è vietato, a chiunque, di introdurre ed utilizzare contenitori di vetro di qualsiasi genere (bottiglie, bicchieri ecc.) e di lattine di alluminio.

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta, nei minimi edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad euro 500,00 con facoltà per il trasgressore, ai sensi dell'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, del pagamento della somma in misura ridotta pari a € 50,00.

In caso reiterata violazione degli obblighi e divieti previsti nella presente ordinanza, ad opera dei titolari degli esercizi pubblici, sarà disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a 3 giorni nel rispetto della vigente normativa di settore.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Avellino, alla Questura di Avellino, al Comando Stazione Carabinieri di Atripalda, al Comando della locale Polizia Municipale.

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- ❖ *entro 60 giorni dalla notifica al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 28/01/1977 n. 10 nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;*
- ❖ *entro 120 giorni dalla notifica al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.*

La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricati della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, 20.02.2020



Il Sindaco
Ing. Giuseppe Spagnuolo

